



Comune di Corato

Settore LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO

**Per l'affidamento degli incarichi
Attinenti all'Architettura e all'Ingegneria
e a questi complementari di
Importo Inferiore a € 100.000,00**

Approvazione con Delib. Commissario Straordinario n. 9/C del 23.03.2014



Comune di Corato

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E COMPLEMENTARI DI
IMPORTO INFERIORE A € 100.000**

Art.1 – Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione

1. *Con il presente Regolamento si disciplinano le procedure che, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 57 comma 6 - 90 – 91 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (Codice degli Appalti) e art. 267 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, dovranno essere rispettate dai competenti Uffici del Comune di Corato, nell’affidamento di incarichi professionali il cui corrispettivo stimato(ai sensi del successivo art. 4) risulti inferiore all’importo di €. 100.000,00 (IVA e oneri contributivi esclusi) e che siano propedeutici alla progettazione ed esecuzione di Opere Pubbliche.*

Art. 2 – Presupposti per l’affidamento dei servizi di progettazione all’esterno dell’Ufficio Tecnico Comunale.

1. *Quando sussistono le seguenti condizioni previste dall’art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:*
 - a) *carezza in organico di personale tecnico;*
 - b) *difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori da svolgere (cronoprogramma);*
 - c) *difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;*
 - d) *nel caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;*
 - e) *necessità di predisporre progetti integrati, così come definiti dal Regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze**è possibile ricorrere all’affidamento esterno dei servizi di cui al successivo art. 3 ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d) - e)- f) – fbis)- g –ed h) del Codice medesimo e precisamente:*
 - *lett. d): Liberi Professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. n. 1815 del 23.11.1939 e s.m.;*
 - *lett. e): Società di professionisti;*
 - *lett. f): Società di ingegneria;*
 - *lett. fbis): soggetto prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria n. 12 dell’Allegato IIA del D.Lgs. vo n. 163/06 e s.m.i. stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;*
 - *lett. g): Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti d) e) ed f);*

lett. h): Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di n. 3 consorziati che abbiano operato nel Settore dai servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 art. 36.

- 2. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni come richiamata al comma 1 dovrà essere certificata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (ex art. 10 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 207/2010).*
- 3. La certificazione del RUP dovrà essere vistata dal dirigente competente per materia, a cui compete altresì l'adozione della determina di autorizzazione a contrarre.*

Art. 3 – Prestazioni oggetto di regolamentazione ed esclusioni

- 1. I servizi oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente art. 2, sono quelli previsti dal combinato disposto dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs. vo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 252 del Regolamento Generale dei LL.PP. (D.P.R. n. 207/2010) e precisamente:*

A) PRESTAZIONI PRINCIPALI

- a) Prestazioni relative alla progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva;*
- b) Direzione dei Lavori;*
- c) Incarichi di supporto Tecnico Amministrativo alle attività del RUP (v. D.M. Ministero Giustizia 04.04.2001);*
- d) Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Dirigente competente alla formazione del Programma Triennale dei LL.PP.;*
- e) Incarichi di collaudo tecnico – amministrativo, statico e funzionale (questi solo se non sussiste la possibilità di affidarli a dipendenti del Comune o di altre Amministrazioni aggiudicatrici dell'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006)*

B) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALI ED ACCESSORIE

- f) Redazione dello STUDIO DI FATTIBILITA'*
- g) Adempimenti in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/08) (Responsabile dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)*
- h) Procedure catastali (frazionamenti, rilievi topografici);*
- i) Indagini geologiche, geotecniche, indagini conoscitive sui terreni;*
- j) Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;*

- 2. Restano esclusi dal presente Regolamento tutti gli incarichi che, anche se attinenti alla realizzazione di opere pubbliche, sono disciplinati da disposizioni legislative o regolamenti speciali (ad es. consulenza legale ecc.).*

Art. 4 – Determinazione dei compensi da porre a base di gara

- 1. Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni sopra elencate, da porre a base di gara ed assoggettare a ribasso dovrà essere calcolato di norma con riferimento ai vigenti tariffari professionali di riferimento.*

Qualora non esistano riferimenti tariffari disciplinati da leggi si farà riferimento, in subordine, alle disposizioni degli Ordini Professionali. In difetto di qualsiasi riferimento normativo, o disciplinare, il RUP dovrà calcolare il compenso in riferimento ai valori di

- mercato della prestazione. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità espresso dal RUP vistato dal dirigente competente in materia.
2. Gli importi di cui sopra, come stabilito dall'art. 262 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, saranno assoggettati ad un unico ribasso d'asta relativo alle prestazioni professionali e alle spese
 3. Il prezzo sarà pesato congiuntamente agli altri parametri stabiliti dall'allegato M) del D.P.R. n. 207/2010 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 5 – Modalità di affidamento dei servizi

1. L'affidamento dei servizi verrà attribuito, con determina del Dirigente competente, su proposta del RUP, contenente la motivazione del conferimento al professionista e sulla base del procedimento di seguito specificato:

PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 20.000,00 (intesa quale soglia massima/per anno /per professionista).

In coerenza con i principi di efficienza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, nell'affidamento dei servizi espressi dall'art. 2 comma 1 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.)ed il combinato disposto dall'art. 125 comma 11 dello steso decreto e dall'art. 267 comma 10 del D.P.R. n. 207/10, gli incarichi di piccola entità (corrispettivo di importo inferiore ai 20.000,00 euro al netto dell'IVA, ma comprensivi di oneri previdenziali), potranno essere affidati direttamente su proposta del RUP con il preventivo visto del Dirigente competente per materia al quale competerà anche l'adozione della determinazione a contrarre.

L'affidamento potrà avvenire su base discrezionale e fiduciaria, con obbligo di motivazione, sulla base dei seguenti principi:

- a) di rotazione;
- b) disponibilità all'espletamento dell'incarico nei termini necessari stabiliti dall'Amministrazione anche nel rispetto di cronoprogrammi e/o vincoli di finanziamento;
- c) idoneità curriculare;
- d) specificità della prestazione;
- e) parità di trattamento;
- f) non discriminazione.

*In alternativa e/o integrazione dei principi di cui sopra, il RUP potrà fare ricorso a meccanismi di pubblicità e di selezione, tra i candidati idonei, con il criterio del "sorteggio" in seduta pubblica, **nel rispetto dei contenuti della Delib. Commissario Straordinario n. 26/G del 12.3.2014 in materia di anticorruzione.***

PER INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 20.000,00 EURO

Per l'affidamento degli incarichi di importo superiore a 20.000,00 euro si procederà, coerentemente al combinato disposto dell'art. 91 comma 2 e dell'art. 57 comma 6 del Codice degli Appalti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di gara. L'invito dovrà essere rivolto ad almeno n. 5 (cinque) soggetti, di volta in volta sorteggiati dall'apposito elenco predisposto dal Comune di Corato, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, eliminando i soggetti che nel corso dell'anno solare sono già risultati aggiudicatari di altri incarichi.

Qualora nel corso della procedura di selezione o di gara si constati che alcuni dei candidati invitati non possiede i requisiti di qualificazione richiesti nella lettera d'invito, ed

il numero dei candidati ammessi (in possesso dei requisiti richiesti) sia inferiore a n. 3, si dichiarerà non valido l'esperimento di gara e si dovrà procedere ad un nuovo invito integrando il numero dei partecipanti. In questa ipotesi i partecipanti della prima tornata di gara che hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dovranno essere obbligatoriamente invitati.

Il procedimento di gara per incarichi di importo superiore a € 20.000,00 dovrà essere caratterizzato da un duplice livello di selezione:

a) la qualificazione

b) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi,

in ossequio a quanto previsto nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016.

Al fine di assicurare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, il RUP potrà svolgere la fase di "qualificazione" anche mediante un procedimento preliminare ed autonomamente disciplinato ("prequalificazione") rispetto alla fase di "scelta".

a) QUALIFICAZIONE

A norma dell'art. 57 comma 6 del Codice degli Appalti (D.Lgs.vo n. 163/06) e dell'art. 267 del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 207/10), La stazione appaltante deve procedere alla scelta dell'operatore economico (professionista), previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziario e tecnico organizzativo.

b) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

L'avviso o la lettera d'invito dovrà indicare i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa tra quelli indicati dall'art. 266 del D.P.R. n. 207/2010. I requisiti necessari dovranno essere selezionati (per entità e natura) in rapporto alle specificità del servizio oggetto di affidamento, sulla base di una valutazione tecnica del RUP.

Saranno presi in considerazione solo progettazioni o servizi svolti per opere simili. La similarità verrà dedotta in base alla classificazione omogenea contenuta dell'allegato "O" del D.P.R. n. 207/10.

Nel caso di Associazioni o Società di professionisti dovrà rilevare la sola esperienza curriculare dei componenti fisici che compongono l'ATP o la società candidata e che verranno effettivamente impegnati nello svolgimento del servizio (sulla base di una specifica dichiarazione).

Ai soggetti da invitare dovrà essere richiesto di fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l'indicazione del professionista incaricato delle prestazioni specialistiche.

Nel caso di precedenti servizi svolti in ATP o in società, sarà pesata la sola quota parte della specifica prestazione svolta dai singoli professionisti candidati. In questo caso sia la prestazione svolta, sia la quota di competenza dovrà essere espressamente indicata a pena della non computazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 90 comma 7 del D.Lgs. n. 162/2006 e dell'art. 252 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, i raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) devono prevedere quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza.

B) SCELTA

La selezione del soggetto a cui conferire l'incarico per l'espletamento di Servizio dovrà avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da svolgersi sulla base delle linee guida e della procedura stabilite dall'allegato M) del d:P.R. n. 207/2010 che si intende qui interamente richiamato.

La selezione del candidato compete ad un'apposita Commissione disciplinata dal successivo art. 6 mentre l'atto formale di affidamento è riservato al dirigente/funziario apicale competente per settore, su iniziativa del RUP.

Art. 6 – Commissioni esaminatrici ed aggiudicatrici

1) Ad eccezione delle ipotesi di affidamento diretto espletate direttamente dal RUP in concerto con il dirigente/funziario apicale competente per settore (per incarichi di importo inferiore ai 20.000 euro) gli affidamenti dei servizi di cui al presente regolamento dovranno essere espletati da specifiche Commissioni Giudicatrici a cui compete l'esame e la scelta dei candidati.

2) Le Commissioni di cui al comma 1) sono così costituite:

A) nel caso in cui l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base del prezzo più basso:

- Dirigente/funziario apicale..... Presidente*
- Responsabile Unico del Procedimento.....componente*
- Altro funzionario/dipendente com.le*
o di altra Am.ne pubblica.....componente

Nel caso in cui il Dirigente/funziario apicale ed il RUP coincidano soggettivamente il secondo componente della commissione sarà un dipendente del Comune (possibilmente tecnico).

B) nel caso in cui l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione Giudicatrice deve essere composta secondo le prescrizioni contenute nell'art. 84 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i.. In particolare la Commissione è presieduta di norma da un dirigente del Comune e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario comunale incaricato di funzioni apicali, competente per materia.

I Commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari comunali. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ovvero, in subordine, con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;*
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;*

Art. 7 – Cauzione Contrattuale

Secondo quanto stabilito dall'Autorità (vedi determinazione n. 5 del 27 luglio 2010) non potrà essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori.

Art.8 – Garanzie per Responsabilità Progettuali

1) Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. e dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207/2010, nei contratti per l'espletamento di servizi di progettazione, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2) La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1 lettera e) del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. resi necessarie in corso di esecuzione così come ulteriormente dettagliati dall'art. 269 del d.P.R. n. 207/2010.

3) La garanzia, deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) VA esclusa.

4) La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

5) Nei contratti stipulati dal Comune per l'espletamento di incarichi di progettazione deve essere richiamata la disciplina di cui all'art. 111 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e all'art. 269 del d.P.R. n. 207/2010.

Art. 9 – Convenzioni e lettere d'incarico

1) Per incarichi di importo pari o superiore ai 20.000 euro si procederà alla stipula della convenzione d'incarico che preveda almeno le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione, a discrezione del dirigente/funziionario apicale del settore di competenza:

a) Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con eventuale riferimento al documento preliminare alla progettazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.p.r. 207/2010);

b) Corrispettivo computato con lo sconto offerto sulla base d'asta (fissata quest'ultima mediante le vigenti tariffe professionali ed i regolamenti interni dell'Ente ovvero come stabilito nel precedente art. 4);

c) Sconti (da determinarsi normalmente nella misura massima prevista dalla legge, se prevista);

d) Previsione delle Garanzie Assicurative di cui all'art. 7;

e) *Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi nel rispetto dell'entità e dei limiti di cui all'art. 257 del D.P.R. n. 207/2010;*

f) *Previsione di clausole risolutive espresse;*

g) *Clausola arbitrale (da inserire solo se ritenuta opportuna);*

h) *Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;*

i) *Clausole riferite alla specificità della prestazione.*

2) *Per incarichi di importo inferiore a 20.000 euro si potrà procedere all'affidamento del servizio con una lettera d'incarico sottoscritta, per accettazione dal professionista incaricato. Tale lettera d'incarico dovrà contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra indicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo superiore a 20.000,00 euro, salvo quelli ritenuti eccessivi in rapporto all'entità specifica della prestazione da espletare.*

Art. 10 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.